

Di Pietra, Cutrufelli, Olandini, Carboni Vincenzo, Mazzucco, Bottai, D'Ayala, Ceslesia, Luigi, Chiostrì, Capanni, Poggi: «Trattamento di pensione agli ufficiali in congedo pensionati richiamati alle armi per la guerra italo-austriaca» che la Commissione competente ha ammesso alla lettura.

MARTINI, segretario, legge:

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva della milizia territoriale, congedo provvisorio, e posizione ausiliaria, comunque richiamati in servizio in occasione della guerra, provvisti di pensione militare e ricollocati in congedo dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, sarà liquidata la loro pensione in base al Regio decreto n. 55 del 3 febbraio 1921 con effetto dal 24 maggio 1915, considerando il servizio durante il richiamo come servizio effettivo permanente in continuazione di quello precedentemente prestato ed applicando loro, in conseguenza, incondizionatamente, la tabella A annessa al Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, modificata dal Regio decreto n. 148, del 1920, come se gli stipendi fossero stati effettivamente percepiti.

Le suaccennate disposizioni sono applicabili, incondizionatamente, anche agli ufficiali in servizio attivo, che furono comunque congedati durante il periodo anzidetto, (24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920) estendendo loro anche le disposizioni del Regio decreto n. 2079 del 2 novembre 1919, modificato dal Regio decreto n. 148 del 1920, come se gli stipendi fissati dalla tabella A fossero stati effettivamente percepiti.

Art. 2.

Agli ufficiali mutilati, con godimento di pensione privilegiata in seguito a riforma per ferite riportate in servizio, richiamati alle armi durante il periodo della guerra, fra il 24 maggio 1915 ed il 31 ottobre 1920 all'atto del loro ricollocamento in congedo, sarà liquidata una nuova pensione privilegiata, tenendo conto dei gradi e degli stipendi raggiunti durante la guerra ed applicando ad essi il Regio decreto n. 55 del 3 febbraio 1921, con effetto dal 24 maggio 1915, considerando il servizio durante il richiamo come continuazione di quello precedentemente prestato, ed applicando loro in conseguenza la tabella A annessa al Regio decreto 1919, n. 2079, con effetto però dal 24 maggio 1915.

Art. 3.

Le vedove degli ufficiali mutilati e richiamati, di cui all'articolo 2 precedente provvisti di pensione privilegiata, avranno diritto alla reversibilità della pensione del marito, qualunque sia il numero degli anni di servizio effettivamente prestato, (interrotto per causà di ferite riportate) in base alla legge 18 novembre 1920, n. 1626, con effetto però dal 24 maggio 1915.

Art. 4.

La pensione di un ufficiale non potrà mai essere inferiore a quella di un sottufficiale.

Art. 5.

A tutti gli ufficiali pensionati richiamati dal congedo durante la guerra ed alle loro vedove ed orfani, saranno applicate le norme contenute nella legge 7 aprile 1921, n. 464, incondizionatamente e per conseguenza, tutti indistintamente (qualunque sia l'epoca di ricollocamento in congedo dell'ufficiale dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920), hanno diritto ad una seconda liquidazione definitiva di pensione, applicando loro il Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, con effetto dal 1^o ottobre 1919.

Art. 6.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua promulgazione per la decorrenza della nuova pensione che sarà liquidata in base all'articolo V.

Art. 7.

Ogni contraria disposizione di legge è abrogata.

**Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Terzaghi.

TERZAGHI. Onorevoli colleghi, noi intendiamo partecipare a questa discussione presumendo di dare alla Camera il senso della misura e della obbiettività, quantunque non possiamo non rilevare che in fondo, lo si voglia confessare o no, la situazione della Camera è assai curiosa perchè fino a questo momento, e non presumo di fare diversamente io, è mancata alla discussione una